DECISIONE 2012/372/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2012

che modifica e proroga la decisione 2010/330/PESC relativa alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX-IRAQ

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 7 marzo 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/190/PESC relativa alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX [1].

(2) Il 14 giugno 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/330/PESC [2] che ha prorogato la missione fino al 30 giugno 2012.

(3) Sulla scorta delle raccomandazioni del riesame strategico, la missione dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di 18 mesi.

(4) L'EUJUST LEX-IRAQ sarà condotta nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe impedire il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato.

(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/330/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/330/PESC è così modificata:

1) all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le attività di formazione sono realizzate in Iraq e nella regione, così come nell'Unione. EUJUST LEX-IRAQ dispone di uffici a Bruxelles, a Baghdad, compresa un'antenna a Basra, e a Erbil (regione del Kurdistan).»;

2) all'articolo 2, il paragrafo 5 è soppresso;

3) all'articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Tutto il personale esercita le sue funzioni e opera nell'interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (*).

(*) GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.»;

4) l'articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il comandante civile dell'operazione dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure per EUJUST LEX-IRAQ a norma degli articoli 4 e 8.»;

b) il paragrafo 4 è soppresso;

c) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. I membri, i formatori e gli esperti di EUJUST LEX-IRAQ sono sottoposti a una formazione obbligatoria in materia di sicurezza e, se del caso, a una visita medica prima dello spiegamento o di un viaggio in Iraq.»;

5) all'articolo 11, è aggiunto il paragrafo seguente:

«2 bis. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 1º luglio 2012 e il 30 giugno 2013 è pari a 27 150 000 EUR.»;

6) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa si applica a decorrere dal 1º luglio 2010 fino al 31 dicembre 2013.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1º luglio 2012.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS

[1] GU L 62 del 9.3.2005, pag. 37.
[2] GU L 149 del 15.6.2010, pag. 12.